


TAR LAZIO*Atto di notificazione a mezzo pubblici proclami*

Io sottoscritto Prof. Avv. Carlo Emanuele Gallo, con studio in Torino, Via Pietro Palmieri n. 40, in forza di autorizzazione rilasciata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino in data 10 marzo 2008, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 53/1994, in ottemperanza all'ordinanza pronunciata dal T.A.R. Lazio, Sez. I ter, il 03/06/2013, n. 5545, che ha ordinato l'integrazione del contraddittorio a mezzo pubblici proclami, notifico alle Province di Vercelli, Novara, Cuneo, Asti, Alessandria, Biella, Verbano-Cusio-Ossola, Varese, Como, Sondrio, Milano, Bergamo, Brescia, Pavia, Cremona, Mantova, Lecco, Lodi, Monza e della Brianza, Verona, Vicenza, Belluno, Treviso, Venezia, Padova, Rovigo, Imperia, Genova, La Spezia, Piacenza, Parma, Reggio nell'Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini, Massa, Lucca, Pistoia, Firenze, Livorno, Pisa, Arezzo, Siena, Grosseto, Prato, Perugia, Terni, Pesaro e Urbino, Ancona, Macerata, Ascoli Piceno, Fermo, Viterbo, Rieti, Roma, Latina, Frosinone, L'Aquila, Teramo, Pescara, Chieti, Campobasso, Isernia, Caserta, Benevento, Napoli, Avellino, Salerno, Foggia, Bari, Taranto, Brindisi, Lecce, Barletta-Andria-Trani, Potenza, Matera, Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria, Crotone, Vibo Valentia, Trapani, Palermo, Messina, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Catania, Ragusa, Siracusa, Sassari, Nuoro, Cagliari, Oristano, Olbia-Tempio, Ogliastra, Medio Campidano, Carbonia-Iglesias, che la PROVINCIA DI TORINO (Cod. Fisc. 01907990012), con sede in Torino (CAP. 10123), Via Maria Vittoria n. 12, in persona del Presidente Dott. Antonio Saitta, autorizzato con deliberazione di Giunta in data 5 novembre 2012, n. 928-42511/2012, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof.



Carlo Emanuele GALLO del Foro di Torino (Cod. Fisc. GLLCLM51R12L219K – pec. avvcarloemanuelegallo01@pec.ordineavvocatitorino.it – fax. 011/4333081), ed elettivamente domiciliata presso la Segreteria del T.A.R. Lazio, in Roma, Via Flaminia n. 189, con ricorso al T.A.R. Lazio notificato il 15 novembre 2012 ha impugnato il decreto del Ministero dell'Interno in data 25 ottobre 2012, nella parte in cui ha ridotto le risorse assegnate alla Provincia di Torino per l'anno 2012, attribuendo un contributo ridotto rispetto a quello spettante, per i seguenti motivi di diritto: violazione di legge, con riferimento all'art. 16 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché con riferimento agli artt. 162 e 165 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e all'art. 16 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 170; eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, illogicità, contraddittorietà, difetto e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione, ingiustizia grave e manifesta, sviamento. La Provincia ha dedotto che il Ministero non ha tenuto conto dei consumi intermedi ma, invece, di spese che vengono effettuate in forza di trasferimenti regionali o per consumi finali e cioè per servizi resi ai cittadini; che il Ministero non ha considerato quali sono le regole che valgono per il bilancio degli enti locali applicando erroneamente le regole dettate per il bilancio statale; che il Ministero erroneamente ha tenuto conto, a titolo di consumi intermedi, di tutti i pagamenti effettuati nel corso del 2011, ivi comprendendo anche i pagamenti relativi a impegni assunti nei bilanci degli esercizi precedenti e conservati a residuo; che il Ministero non ha considerato tutte le spese, in particolare per la formazione professionale per i trasporti, che la Provincia



ha dovuto effettuare in quanto delegata dalla Regione Piemonte; che il decreto ministeriale ha messo la Provincia al di fuori del patto di stabilità; che il decreto ministeriale è viziato da illegittimità derivata per l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 del decreto 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, con riferimento agli artt. 2, 3, 5, 97, 114, 117 e 118 Cost.: il d. l., infatti, se interpretato come l'ha interpretato il Ministero, impedisce il mantenimento del livello dei servizi come lo stesso d.l. impone. La Provincia di Torino ha perciò chiesto l'annullamento del decreto del Ministero dell'Interno 25 ottobre 2012 nella parte che la concerne. Il ricorso è stato notificato al Ministero dell'Interno e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che si sono costituiti in giudizio con l'Avvocatura dello Stato, e alla Provincia di Savona, che non si è costituita in giudizio. Con l'ordinanza che ha disposto l'integrazione del contraddittorio il T.A.R. ha fissato l'udienza di discussione al 26 novembre 2013.

Torino, li 20 giugno 2013

prof. avv. Carlo Emanuele Gallo

TC13ABA8665 (A pagamento).

